

ESTRATTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA 200109

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

DAS assume a proprio carico, nei limiti del massimale di 10.000,00€ per sinistro e di 500.000,00€ per anno assicurativo e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- del legale domiciliatario;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

DAS non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato e per l'IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati solo nel caso in cui l'Assicurato non abbia la possibilità di detrarre tale imposta.

I compensi sono garantiti per l'intervento di un solo legale per ogni grado di giudizio

AMBITO E GARANZIE RISCHIO CYBER

La garanzia opera per difendersi a seguito di **attacco cyber** che ha provocato furto d'identità e/o utilizzo contrario alla legge da parte di terzi di dati personali o finanziari degli assicurati e/o violazione dei dati personali (art. 4 c.12, art. 33 e art. 34 del Regolamento Europeo 2016/679 per la protezione dei dati personali, successive integrazioni e modifiche) per difendersi in un procedimento penale di qualsiasi natura. Qualora l'assicurato sia indagato o imputato per delitto doloso, la garanzia opera solo se viene assolto o proscioltto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale), o derubricazione del reato da doloso a colposo o se interviene la prescrizione del reato.

Inoltre, DAS rimborsa fino ad un massimo di 3.000,00€ per sinistro, le spese sostenute dall'assicurato per rimuovere, richiedere di rimuovere o per ridurre l'impatto negativo di contenuti pubblicati online che ledono la propria reputazione, quella del legale rappresentante o del titolare, a seguito di un attacco informatico o di un furto d'identità che comporti l'accesso non autorizzato a:

1. sistemi informatici aziendali;
2. account aziendali di posta elettronica;
3. profili aziendali su siti web o social media.

La garanzia opera a condizione che l'assicurato abbia denunciato l'attacco informatico, il furto d'identità o l'accesso non autorizzato alle autorità competenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la garanzia vale per:

1. deindicizzare i contenuti dai motori di ricerca (ad esempio: Google);
2. richiedere la chiusura di profili falsi;
3. rimuovere contenuti di tipo testo, immagini, video e audio;

4. svolgere attività di “positive SEO” ossia costruire contenuti ottimizzati per i motori di ricerca volti ad oscurare la visibilità di risultati di ricerca non graditi.

AMBITO E GARANZIE TUTELA PRIVACY

Le seguenti garanzie operano per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs n.196/03, al D.Lgs 101/2018 (in adeguamento al Regolamento Europeo 2016/679) e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela della Privacy per:

- a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- b) l'opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00 (duecentocinquanta).

Le seguenti garanzie operano a favore degli amministratori condominiali dei condomini clienti della Contraente limitatamente agli adempimenti previsti dal D.LGS. 18/2023 (che recepisce la direttiva UE 2020/2184) e successive modifiche e integrazioni, per l'analisi delle acque del condominio da loro amministrato per:

- c) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.

CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

DAS garantisce inoltre un servizio di Consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste in polizza, tramite il numero verde 800/849090 oppure scrivendo a consuldas@das.it.

L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

ASSICURATI

La copertura assicurativa è da intendersi operante in favore di tutti i condomini con codice fiscale italiano, clienti della Contraente, che hanno sottoscritto un contratto di servizi offerti dalla Contraente, dei loro Amministratori e dei Titolari Privacy.

ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa:

- per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo o eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- materia fiscale e tributaria;
- materia amministrativa salvo quanto indicato all'articolo 18 bis AMBITO E GARANZIE TUTELA PRIVACY;
- per i fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto indicato all'articolo 18 AMBITO E GARANZIE RISCHIO CYBER;
- per l'impugnazione di sanzioni amministrative per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi;
- per controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
- controversie di natura civile;
- vertenze con la Contraente;
- per controversie nei confronti di DAS.

SPESE NON GARANTITE DAL CONTRATTO

DAS non si fa carico né rimborsa le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- spese per l'indennità di trasferta;
- compensi dell'avvocato duplicati in caso di domiciliazione;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di giustizia;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali;
- spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
- compensi dell'avvocato per la querela se la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- spese ripetibili dalla controparte;
- spese non concordate con DAS.

RIPARTIZIONE DEL MASSIMALE TRA PIU' ASSICURATI COINVOLTI NELLO STESSO SINISTRO

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle somme.

OPERATIVITA' DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE

Limitatamente all'articolo AMBITO E GARANZIE TUTELA PRIVACY, se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'assicurato, le garanzie del contratto operano in secondo rischio quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge e per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile.

ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica opera per eventi che insorgono in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la Controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge.

La garanzia ha effetto:

- dalle ore 24 della data di decorrenza della polizza per i condomini già clienti della Contraente;
- dalle ore 24 del giorno di acquisto del servizio offerto della Contraente.

La garanzia ha una durata di 365 giorni e proseguirà per un'altra annualità qualora il Contraente decida di rinnovare la copertura assicurativa oggetto della presente polizza.

La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono nel periodo di validità della copertura per il singolo Assicurato e si siano manifestati entro due anni dalla data di cessazione della polizza.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

DENUNCIA DEL SINISTRO E CONDIZIONI PER OTTENERE LE PRESTAZIONI

Per richiedere le prestazioni previste dall'Assicurazione, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS chiamando il numero verde 800849090, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti e regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato dovrà far pervenire alla DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare alla DAS un legale -residente in una località facente parte del Circondario

del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia- al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la DAS garantirà gli onorari del domiciliatario nel limite complessivo del massimale per sinistro previsto all'articolo 17 "Oggetto dell'assicurazione".

GESTIONE DEL SINISTRO - SCELTA DEL LEGALE

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 13.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

l'Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.

gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;

l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO - ARBITRATO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI

DAS non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone DAS a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Il testo completo delle Condizioni di Assicurazione è disponibile su richiesta presso:
ADEMPIA srl - V. Giovanni Bensi 10 - 20152 Milano

ESTRATTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA 200110

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

DAS assume a proprio carico, nei limiti del massimale di 10.000,00€ per sinistro e di 500.000,00€ per anno assicurativo e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- del legale domiciliatario;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

DAS non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato e per l'IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati solo nel caso in cui l'Assicurato non abbia la possibilità di detrarre tale imposta.

AMBITO E GARANZIE

Le seguenti garanzie operano per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs n.196/03, al D.Lgs 101/2018 (in adeguamento al Regolamento Europeo 2016/679) e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela della Privacy per:

- a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- b) l'opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00 (duecentocinquanta).

Le seguenti garanzie operano a favore degli amministratori condominiali dei condomini clienti della Contraente limitatamente agli adempimenti previsti dal D.LGS. 18/2023 (che recepisce la direttiva UE 2020/2184) e successive modifiche e integrazioni, per l'analisi delle acque del condominio da loro amministrato per:

- c) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.

CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

DAS garantisce inoltre un servizio di Consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste in polizza, tramite il numero verde 800/849090 oppure scrivendo a consuldas@das.it.

L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

ASSICURATI

La copertura assicurativa è da intendersi operante in favore di tutti i condomini con codice fiscale italiano, clienti della Contraente, che hanno sottoscritto un contratto di servizio acque offerto dalla Contraente, dei loro Amministratori e dei Titolari Privacy.

ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa:

- per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo o eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- materia fiscale e tributaria;
- materia amministrativa salvo quanto indicato all'articolo 18 AMBITO E GARANZIE;
- per l'impugnazione di sanzioni amministrative per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi;
- per controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
- controversie di natura civile;
- vertenze con la Contraente;
- per controversie nei confronti di DAS.

ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica opera per eventi che insorgono in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la Controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge.

La garanzia ha effetto:

- dalle ore 24 della data di decorrenza della polizza per i condomini già clienti della Contraente;
- dalle ore 24 del giorno di acquisto del servizio offerto della Contraente.

La garanzia ha una durata di 365 giorni e proseguirà per un'altra annualità qualora il Contraente decida di rinnovare la copertura assicurativa oggetto della presente polizza.

La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono nel periodo di validità della copertura per il singolo Assicurato e si siano manifestati entro due anni dalla data di cessazione della polizza.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

DENUNCIA DEL SINISTRO E CONDIZIONI PER OTTENERE LE PRESTAZIONI

Per richiedere le prestazioni previste dall'Assicurazione, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS chiamando il numero verde 800849090, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti e regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato dovrà far pervenire alla DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare alla DAS un legale -residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia- al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del

Tribunale competente, la DAS garantirà gli onorari del domiciliatario nel limite complessivo del massimale per sinistro previsto all'articolo 17 "Oggetto dell'assicurazione".

GESTIONE DEL SINISTRO - SCELTA DEL LEGALE

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 13.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

l'Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.

gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;

l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO - ARBITRATO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI

DAS non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone DAS a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Il testo completo delle Condizioni di Assicurazione è disponibile su richiesta presso:
ADEMPIA srl - V. Giovanni Bensi 10 - 20152 Milano